

Casa Sicura New



Assicurazione collettiva

Gentile cliente,
alleghiamo i seguenti documenti:

- SET INFORMATIVO comprensivo di:
 - DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
 - DIP aggiuntivo Danni
 - Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
- MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO
- INFORMATIVA PRIVACY

Polizza Collettiva

DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Casa Sicura New

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza collettiva con contraenza Banca Popolare di Sondrio assicura per i danni derivanti da incendio, guasti, responsabilità civile della proprietà e/o conduzione del fabbricato adibito ad abitazione, a studio professionale o ufficio.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione I Incendio e guasti: all'abitazione, studi professionali ed uffici: assicura i danni materiali e diretti al fabbricato a causa di incendio, fulmini, scoppio. Sono ricompresi nella garanzia i guasti intendendo con essi: fenomeni elettrici, acqua condotta, ricerca e riparazione guasti.
- ✓ Sezione II Responsabilità Civile proprietà e/o conduzione dell'abitazione, studi professionali e uffici: indennizza l'assicurato per i danni materiali e diretti cagionati involontariamente a terzi.

La società risarcisce l'assicurato fino all'importo stabilito in polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono assicurabili i fabbricati che non abbiano strutture portanti verticali e le pareti esterne devono essere in materiali incombustibili.
- ✗ I danni cagionati con dolo del contraente, dell'assicurato o di loro familiari conviventi.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le garanzie delle presenti Sezioni sono prestate con l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni quali, a titolo di esempio:
 - ! Sezione I Incendio e guasti: all'abitazione, studi professionali ed uffici: i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
 - ! Sezione II Responsabilità Civile proprietà e/o conduzione dell'abitazione, studi professionali e uffici: non sono considerati terzi il contraente, l'assicurato, il coniuge dell'assicurato e gli ascendenti o discendenti degli stessi e tutte le persone che si trovino in rapporti di dipendenza con uno dei soggetti appena descritti.



Dove vale la copertura?

- ✓ La polizza vale per il fabbricato ubicato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla società ai fini della valutazione del rischio, devono essere necessariamente esatte e complete. Le eventuali dichiarazioni inesatte e le reticenze potrebbero essere causa di annullamento e/o risoluzione del contratto, e comportare la riduzione o la mancata corresponsione della prestazione assicurativa.
- L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e deve dare immediato avviso del sinistro dal momento in cui si è verificato o ne è venuto a conoscenza facendo poi seguito entro 3 giorni alla denuncia scritta presso la società.



Quando e come devo pagare?

Il premio è a carico dell'aderente ed è in funzione delle somme assicurate scelte.

Per ciascun assicurato, aderente alla presente copertura, la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno di stipula del mutuo e cessa alle ore 24 del 31 gennaio dell'anno successivo con tacito rinnovo annuale. Nel caso di adesione successiva alla data di stipula del mutuo, per ciascun assicurato aderente, la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel relativo modulo di adesione e cessa alle ore 24 del 31 gennaio dell'anno successivo con tacito rinnovo annuale. Il premio verrà addebitato dalla banca contraente all'aderente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza è annuale con tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

La disdetta deve essere inviata al contraente, tramite lettera raccomandata e/o fax, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. Sarà il contraente a comunicare alla società la ricezione della disdetta.

Polizza Collettiva

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Casa Sicura New

01 gennaio 2019 – ultimo documento disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Arca Assicurazioni S.p.A.

Via Del Fante, n. 21; 37122; Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it
pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it

Arca Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol; Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via del Fante, 21 - 37122 Verona; Recapito telefonico. 045.8192111; Sito Internet www.arcassicura.it; posta elettronica informa@arcassicura.it pec. arcaassicurazioni@pec.unipol.it

Arca Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 330 dell'11 settembre 1996 (G.U. n. 219 del 18/09/1996) ed è iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00123

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2017, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 123,90 milioni con capitale sociale pari a € 50,8 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari a € 42,9 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito www.arcassicura.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2017, è pari a € 0,05 milioni di euro, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari a € 22,7 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari a € 124,8 milioni e a € 119,0 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2017, pari a 2,48 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. Si rimanda al sito www.arcassicura.it, nella sezione "Mondo Arca", "Numeri", "Relazione sulla Solvibilità". <http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/menu/arca/numeri/solvibilita.html>

Al contratto si applica la legge italiana




Che cosa è assicurato?

Somme assicurate

- √ Sezione I Incendio e guasti: all'abitazione, studi professionali ed uffici:
 - Incendio e altri eventi: pari a quanto indicato nella perizia di stima del fabbricato oggetto del mutuo
 - Tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio organizzato e sommosse anche a mezzo di ordigni esplosivi nonché quelli causati da atti vandalici e dolosi in genere nel limite dell'80% della somma assicurata
 - incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi agli effetti personali, al seguito dell'assicurato su veicoli anche di terzi nonché su treni, navi o aerei, camere d'albergo e pensioni, campeggi e simili, nel periodo in cui sono temporaneamente occupati dall'assicurato: fino al 10% della somma assicurata per incendio del contenuto
 - Demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro: limite del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza e nel limite della somma assicurata
 - Rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto assicurato per inagibilità locali: fino alla concorrenza di € 1.000,00
 - Riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas: fino alla concorrenza annua di € 1.000,00
 - gli oneri di urbanizzazione: fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro e per anno
 - Guasti: fino € 2.500,00
- √ Sez. II - Responsabilità Civile proprietà e/o conduzione dell'abitazione, studi professionali e uffici: fino € 250.000,00
 - Inquinamento accidentale: fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato
 - danni indiretti: fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato

Quali personalizzazioni è possibile attivare? NON PREVISTE
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO NON PREVISTE
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO NON PREVISTE

 Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

 Ci sono limiti di copertura?
<p>Esclusioni</p> <p>Sezione I Incendio e guasti: all'abitazione, studi professionali ed uffici Non sono compresi in garanzia i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! cagionati con dolo del contraente, dell'assicurato o di loro familiari conviventi; ! verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ! causati da: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine; ! causati da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare; ! verificatisi in occasione di occupazioni di abitazioni, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Autorità di fatto o di diritto, sequestri; da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati; ! con riferimento alle spese sostenute per demolire e ripristinare le parti dell'abitazione assicurata, che siano necessarie alla riparazione del danno, sono escluse tutte le spese diverse da quelle riportate, anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti; ! all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; ! a fabbricati in corso di costruzione e in corso di manutenzione straordinaria; ! con riferimento a uragani, bufere, tempeste, neviccate, grandine, vento e cose da esso trascinate, nubifragi e trombe d'aria sono esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> - verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; - causati da: <ul style="list-style-type: none"> • fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; • mareggiata o penetrazione di acqua marina; • formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; • gelo, valanghe, slavine; • cedimento o franamento del terreno; - subiti da: <ul style="list-style-type: none"> • alberi e coltivazioni floreali o ortofrutticole in genere • recinti non in muratura, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne mobili e consimili installazioni mobili • beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione • fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) • capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto • tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti • lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine ! Lavori di manutenzione straordinaria e di completamento dell'abitazione. La copertura assicurativa è operante, per un periodo massimo di 24 mesi consecutivi, anche durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria o dei lavori di completamento della abitazione assicurata. Durante tali lavori la garanzia è operante per il solo fabbricato e limitatamente agli eventi incendio, demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro <p>Esclusioni specifiche garanzia Fenomeno elettrico: A integrazione delle esclusioni Sezione I Incendio e guasti: all'abitazione, studi professionali ed uffici, la Società non risponde dei danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! causati da usura o da carenza di manutenzione, o dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita ! verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova ! dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore

- ! dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore o fornitore delle apparecchiature assicurate
- ! a tubi catodici, lampade elettriche ed elettroniche, valvole resistenze elettriche scoperte
- ! causati da usura, manomissione
- ! causati da imperizia, negligenza degli addetti
- ! da corto circuito al contenuto non derivanti da evento atmosferico

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche degli impianti fissi del fabbricato sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- ! controlli di funzionalità
- ! manutenzione preventiva
- ! danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne
- ! ad apparecchiature portatili o a impiego mobile qualora non collegate alla rete al momento del sinistro

Esclusioni specifiche Acqua condotta

A integrazione delle esclusioni Sezione I Incendio e guasti: all'abitazione, studi professionali ed uffici, la Società non risponde dei danni:

- ! da umidità e stillicidio
- ! causati da guasti o rotture di tubazioni mobili che collegano l'impianto idrico con apparecchi elettrodomestici
- ! da spargimento d'acqua causato da impianti idrici installati all'esterno della costruzione o interrati
- ! conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica

Sez. II - Responsabilità Civile proprietà e/o conduzione dell'abitazione, studi professionali e uffici

Non sono compresi in garanzia i danni

- ! da detenzione o impiego di sostanze radioattive
- ! da inquinamento in genere
- ! a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo
- ! da detenzione o da impiego di esplosivi
- ! derivanti da violazione di contratti di lavoro
- ! conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni da guerra provocati da insalubrità dei locali
- ! derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto
- ! derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa
- ! a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato
- ! derivanti da furto, perdita o danneggiamento di cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo

Non sono considerati terzi:

- ! il contraente
- ! l'assicurato, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi
- ! i componenti del nucleo familiare dell'assicurato
- ! le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, il coniuge e/o il nucleo familiare, subiscano un danno in occasione di lavoro o servizio
- ! quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente

Esclusioni specifiche Responsabilità Civile

- ! Resta esclusa ogni responsabilità professionale inerente all'attività in essi esercitata.
- ! "Spargimento d'acqua o rigurgito di fogne" sono esclusi i danni da gelo, umidità e stillicidio
- ! "Danni indiretti relativi alle quote di proprietà delle parti comuni in caso di abitazione in condominio o comproprietà" è escluso ogni obbligo di tipo solidale

Franchigie

Sezione I Incendio e guasti: all'abitazione, studi professionali ed uffici:

- ! Incendio del fabbricato: € 200,00 per sinistro
- ! Guasti: € 200,00 per sinistro

Sezione II - Responsabilità Civile proprietà e/o conduzione dell'abitazione, studi professionali e uffici: € 200,00 per sinistro tranne i casi "Inquinamento accidentale" e "Danni Indiretti"

Scoperti

Sezione II Responsabilità Civile proprietà e/o conduzione dell'abitazione, studi professionali e uffici:


- ! Inquinamento accidentale: scoperto del 10% con il minimo di € 200,00 per ogni sinistro
- ! Danni indiretti: minimo di € 200,00 per ogni sinistro


Carenze


NON PREVISTE


Rivalse


NON PREVISTE


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: <i>In caso di sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l'assicurato o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono dare immediatamente comunicazione alla società tramite il numero verde 800-48.43.43 facendo poi seguito entro 3 giorni con la denuncia scritta</i>
	Assistenza diretta/in convenzione: NON PREVISTA
	Gestione da parte di altre imprese: NON PREVISTA
	Prescrizione: <i>Ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</i> <ul style="list-style-type: none"> Sez. II - <u>Responsabilità Civile proprietà e/o conduzione dell'abitazione, studi professionali e uffici</u> <i>ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione</i>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<i>Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente/assicurato, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente/assicurato ha agito con dolo o colpa grave (art. 1892 del Codice Civile). Qualora il contraente/assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave, la Società potrà recedere dal contratto e, in caso di sinistro, la somma dovuta sarà ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 del Codice Civile)</i>
Obblighi dell'impresa	<i>Non è contrattualmente previsto un termine entro cui l'Impresa si impegna a liquidare il Sinistro</i>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i>
Rimborso	NON PREVISTO

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i>
Sospensione	NON PREVISTA

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo stipulazione	<i>La disdetta deve essere inviata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto tramite lettera raccomandata e/o fax. L'assicurato ha facoltà di optare anche per la formula senza tacito rinnovo, in questo caso la copertura cessa alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel contratto</i> <i>Se il contratto è stipulato con modalità di vendita a distanza, l'assicurato ha il diritto di recedere nei 14 giorni successivi alla sua definizione</i>
Risoluzione	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i>

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<i>Il prodotto Casa Sicura New è rivolto alla persona fisica/giuridica proprietario di una civile abitazione che intenda assicurarsi per: incendio del fabbricato, guasti, responsabilità civile della proprietà e della conduzione</i>	

 Quali costi devo sostenere?	
<i>La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 15,00% del Premio imponibile</i>	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell'intermediario (inclusi relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p style="text-align: center;">Arca Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317 e-mail: reclami@arcassicura.com</p> <p>I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.</p>
All'IVASS	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS contengono:</p> <ol style="list-style-type: none"> nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze <p>Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162)
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile

AVVERTENZA:

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Casa Sicura New

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Indice:

Norme comuni a tutte le sezioni	p. 2
Sezione I – Incendio e guasti: all' abitazione, studi professionali ed uffici	p. 5
Sezione II – Responsabilità Civile proprietà e conduzione dell'abitazione, studio professionale ed ufficio	p. 11
Glossario	p. 13

Modulo richiesta di indennizzo

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto la società si obbliga ad indennizzare l'assicurato per i **danni subiti dal fabbricato**, in seguito al manifestarsi degli eventi assicurati fra quelle qui di seguito descritti.

Fabbricato	Pacchetto (Limiti)
Sez. I – Incendio e guasti: all'abitazione, studi professionali ed uffici A) Incendio e altri eventi	Somma assicurata
B) Guasti	
• Fenomeno elettrico	€ 2.500
• Acqua condotta	€ 2.500
• Ricerca e riparazione del guasto	€ 2.500
Sez. II - Responsabilità Civile proprietà e/o conduzione dell'abitazione, studi professionali e uffici	€ 250.000

La copertura prevede l'applicazione di franchigie riportate negli articoli indicati nella seguente tabella:

Artt.	Titolo articolo
17	Garanzie incendio e altri eventi
24	Fenomeno elettrico
25	Acqua condotta
26	Ricerca e riparazione guasti
31	Oggetto della garanzia

Art. 2 - Operatività del contratto

Le garanzie prestate valgono esclusivamente per l'ubicazione indicata nel modulo di adesione.

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, **sono causa di annullamento del contratto** quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave (art. 1892 del Codice Civile). Qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, la Società potrà recedere dal contratto e, in caso di sinistro, la somma dovuta sarà ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 del Codice Civile).

Art. 4 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato.

Art. 5 - Altre assicurazioni

In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 6 - Modifiche al contratto

Le eventuali modificazioni al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Decorrenza dell'adesione

Per ciascun assicurato, aderente alla presente copertura, la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno di stipula del mutuo e cessa alle ore 24 del 31 gennaio dell'anno successivo con tacito rinnovo annuale. Nel caso di adesione successiva alla data di stipula del mutuo, per ciascun assicurato aderente, la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel relativo modulo di adesione e cessa alle ore 24 del 31 gennaio dell'anno successivo con tacito rinnovo annuale.

Art. 8 - Aggravamento del rischio

L'assicurato o il contraente deve **dare comunicazione scritta** alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile. Il diritto all'indennizzo non viene pregiudicato in caso di aggravamento di rischio non comunicato in buona fede dall'assicurato.

Art. 9 - Diminuzione del rischio

L'assicurato o il contraente è tenuto a comunicare alla Società le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla suddetta comunicazione dell'assicurato o del contraente ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo recesso.

Art. 10 – Diritto di recesso e disdetta

Ai sensi del D.Lgs. 206\2005, trattandosi di vendita a distanza, il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto a distanza senza penali e senza dover indicare il motivo. Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data di stipula del mutuo. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine di quattordici giorni, di una comunicazione scritta a **Banca Popolare di Sondrio – Ufficio Crediti Speciali – Piazza Garibaldi 16, 23100 Sondrio**, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante **fax al numero 0342.528352** a condizione che la stessa sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.

L'adesione al contratto è a tacito rinnovo pertanto, **in assenza di disdetta** da parte dell'assicurato la durata del contratto viene **prorogata per un anno** e così successivamente. La **disdetta** deve essere inviata **almeno 30 giorni prima della scadenza** del contratto tramite lettera raccomandata al contraente che provvederà a comunicarla alla Società.

Art. 11 - Verifica dello stato delle cose assicurate

La verifica dello stato delle cose assicurate avverrà previo accordo tra la Società e l'assicurato. Analogamente, in caso di sinistro, la presa visione di fatture o altra documentazione al fine di poter determinare l'ammontare del danno avverrà previo accordo tra la Società e l'assicurato stesso.

Art. 12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla Società. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 13 - Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'assicurato o del contraente.

Art. 14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 15 - Delimitazioni territoriali

La garanzia prestata con la presente polizza si intende per il fabbricato o porzione di fabbricato assicurato che deve essere situato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

Art. 16 – Conciliazione

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l’assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A., Servizio Sinistri, Via San Marco n. 48, 37138 Verona, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo mediazionecivile@arcavita.it ovvero a mezzo fax al n° 0458182373.

Sezione I – Incendio e guasti: all’abitazione, studi professionali e uffici

Parte A – Incendio e altri eventi

Art. 17 - Garanzie incendio e altri eventi

Con il presente contratto la Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i **danni materiali e diretti al fabbricato** (nel proseguo cose assicurate), anche di terzi purché in uso e custodia al proprietario/conducente, nell’ubicazione indicata nel modulo di adesione costituente abitazione principale o secondaria, studio professionale od ufficio in conseguenza di:

- a) **incendio, fulmine escluso fenomeno elettrico, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, bang sonico, caduta satelliti;**
- b) **uragani, bufere, tempeste, nevicata, grandine, vento e cose da esso trascinate, nubifragi e trombe d’aria**, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non;
- c) fatti posti in essere da persone che prendano parte a **tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio organizzato** e sommosse anche a mezzo di ordigni esplosivi nonché quelli causati da atti vandalici e dolosi in genere nel limite dell’80% della somma assicurata in deroga a quanto previsto all’art. 18 punto 4);
- d) comportamento **con colpa grave del contraente** o dell’assicurato, nonché da **colpa grave delle persone** delle quali l’assicurato deve rispondere che siano all’origine di un evento dannoso indennizzabile a termini di polizza;
- e) **danni causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;**
- f) danni materiali e diretti causati ai beni assicurati o cose situate a meno di 20 metri da essi, **da fumo** fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- g) incendio, fulmine, esplosione e scoppio a **oggetti di arredamento per giardini, balconi e terrazze anche se posti all’esterno;**
- h) incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi **agli effetti personali, al seguito dell’assicurato** su veicoli anche di terzi nonché su treni, navi o aerei, camere d’albergo e pensioni, campeggi e simili, nel periodo in cui sono temporaneamente occupati dall’assicurato; beni facenti parte del contenuto in temporaneo affidamento presso terzi per deposito, conservazione, pulizia, manutenzione o riparazione, compresi valori o preziosi depositati in cassette di sicurezza di Istituti di Credito e capi di abbigliamento e pellicce custoditi in istituti di custodia specializzati. La garanzia viene prestata fino a un massimo del 10% della somma assicurata per il contenuto;
- i) urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, che non siano di proprietà o in uso all’assicurato e/o al contraente;
- j) da **rovina di ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni;

Inoltre la Società rimborsa le spese sostenute e documentate per:

- k) **demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata** i residui del sinistro nel limite del 15% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza e nel limite della somma assicurata;
- l) **rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto assicurato** per inagibilità dei locali assicurati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza di € 1.000,00;
- m) **per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas**, accertata dall’azienda di distribuzione e comportante da parte dell’azienda stessa il blocco dell’erogazione, relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio dell’abitazione assicurata. Sono comprese le spese sostenute per demolire e ripristinare le parti dell’abitazione assicurata, che siano necessarie alla riparazione del danno. La garanzia è prestata sino alla concorrenza annua di € 1.000,00;
- n) **gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune, gli oneri di progettazione sicurezza e direzione dei lavori**, se sostenuti, a seguito di sinistro indennizzabile **fino alla concorrenza** di € 1.000,00 per sinistro e per anno;

Le garanzie sopra descritte, salvo quanto disposto all’interno del presente articolo, sono prestate con l’applicazione di una **franchigia per sinistro di € 200,00.**

Qualora l'assicurato sia **proprietario e non conduttore** del fabbricato assicurato, le garanzie della presente sezione si intendono comunque **prestate**, con le medesime modalità ed esclusioni, previste, a favore anche del proprietario assicurato aderente alla presente convenzione (**assicurazione per conto altrui**), anche oltre le limitazioni di responsabilità di cui agli art. 1588, 1589 e 1611 del C.C. previste per il conduttore.

Art. 18 - Esclusioni

Non sono compresi in garanzia i danni:

- 1) cagionati con dolo del contraente, dell'assicurato o di loro familiari conviventi;
- 2) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) causati da: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine;
- 4) causati da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare;
- 5) verificatisi in occasione di occupazioni di abitazioni, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Autorità di fatto o di diritto, sequestri; da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati;
- 6) con riferimento alle spese sostenute per demolire e ripristinare le parti dell'abitazione assicurata, che siano necessarie alla riparazione del danno (art. 17 lettera k), **sono escluse** tutte le spese diverse da quelle riportate, anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti;
- 7) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- 8) a fabbricati in corso di costruzione e in corso di manutenzione straordinaria;
- 9) con riferimento a uragani, bufere, tempeste, neviccate, grandine, vento e cose da esso trascinate, nubifragi e trombe d'aria (art. 17 lettera b) **sono esclusi i danni:**
 - I) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
 - II) causati da:
 - a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - b) mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - d) gelo, valanghe, slavine;
 - e) cedimento o franamento del terreno;
 - III) subiti da:
 - a) alberi e coltivazioni floreali o ortofrutticole in genere;
 - b) recinti non in muratura, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne mobili e consimili installazioni mobili;
 - c) beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
 - d) fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
 - e) capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - f) tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - g) lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.
- 10) **Lavori di manutenzione straordinaria e di completamento dell'abitazione assicurata**
In deroga a quanto indicato al precedente punto 8) del presente articolo, la copertura assicurativa è **operante, per un periodo massimo di 24 mesi consecutivi**, anche durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria o dei lavori di completamento della abitazione assicurata. Durante tali lavori la garanzia è operante per il solo fabbricato e limitatamente agli eventi indicati **all'art. 17 "Garanzie incendio ed altri eventi" lettere a) ed k)**.
Nessuna comunicazione di inizio o fine lavori deve essere inviata alla Compagnia; per la durata dei lavori, si farà riferimento alla documentazione tecnica ed alla documentazione obbligatoria ai fini di legge.

Art. 19 – Valore delle cose assicurate

Per il Fabbricato: l'assicurazione è prestata nella forma a valore intero, il valore assicurato è determinato sulla base del valore a nuovo del fabbricato.

Art. 20 – Valore del fabbricato: indicizzazione

La somma assicurata della voce fabbricato ed i premi relativi alla sezione I sono collegati al numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma, come segue:

- alla polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza della presente convenzione cioè al 31 gennaio di ciascun anno si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le somme assicurate ed il premio vengono adeguati in proporzione e viene aggiornato anche l'indice di riferimento della convenzione stessa;
- l'aumento o la riduzione del premio decorrono dalla scadenza della rata annua cioè al 31 gennaio

Art. 21 - Assicurazione parziale

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile, **qualora le somme assicurate dal presente contratto risultino inferiori al valore** delle cose al momento del sinistro, secondo quanto stabilito agli artt. 19 - "Valore delle cose assicurate" e 28 - "Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno", **la Società risponde del danno prodottosi in proporzione** del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 22 - Deroga alla proporzionale

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 21 - "Assicurazione parziale", si conviene tra le parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata, maggiorata del 20%, sia superiore o uguale al valore risultante al momento del sinistro. Qualora invece la somma assicurata maggiorata del 20% fosse inferiore, la Società risponderà del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore suddetto.

Per i sinistri il cui massimo valore complessivo sia inferiore a € 1.000,00 non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui sopra come se l'assicurazione fosse prestata a primo rischio assoluto. Nell'effettuare la valutazione del sinistro ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà conto di eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza.

Art. 23 - Condizioni di assicurabilità dei fabbricati

Per la validità della garanzia il fabbricato deve esser ubicato in un complesso adibito prevalentemente e comunque **per almeno il 51% delle superfici** complessive di tutti i piani a civili abitazione, uffici, studi professionali nonché loro dipendenze.

Il fabbricato deve avere le seguenti caratteristiche costruttive:

- strutture portanti verticali e pareti esterne in materiali incombustibili;
- solai, coperture e armature del tetto, possono invece essere costruite con materiali diversi.

Sono comunque tollerate:

- nelle pareti esterne la presenza di materiali combustibili fino a un massimo del 25% della loro superficie complessiva;
- i box e le altre dipendenze possono avere caratteristiche costruttive diverse purché l'area coperta da questi enti non superi il 25% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato.

Fermo restando quanto previsto all'art. 8 – Aggravamento del rischio.

Parte B - GUASTI

La garanzia non è operante durante l'esecuzione dei lavori di completamento o di lavori di manutenzione straordinaria dell'abitazione assicurata.

Art. 24 – Fenomeno elettrico

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato assicurato, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici. La garanzia si estende alle antenne radio-televisive, citofoni, videocitofoni, motori elettrici automatici per apertura di cancelli, saracinesche e simili ed è prestata per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo.

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 18 - Esclusioni, la Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione, o dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore o fornitore delle apparecchiature assicurate;
- e) a tubi catodici, lampade elettriche ed elettroniche, valvole resistenze elettriche scoperte;
- f) causati da usura, manomissione;
- g) causati da imperizia, negligenza degli addetti;
- h) da corto circuito al contenuto non derivanti da evento atmosferico.

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche degli impianti fissi del fabbricato sono altresì **esclusi** i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;
- ad apparecchiature portatili o ad impiego mobile qualora non collegate alla rete al momento del sinistro.

La garanzia Fenomeno elettrico è prestata **nella forma a Primo Rischio Assoluto** a Valore a Nuovo fino alla concorrenza del limite di € 2.500,00, così come riportato all'art. 1 - Oggetto del contratto previa la detrazione di una **franchigia per sinistro di € 200,00**.

Art. 25 – Acqua condotta

La Società indennizza le spese sostenute per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- a) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento esistenti nei fabbricati assicurati (compresi pluviali e grondaie).
Sono escluse dalla garanzia i danni da spargimento d'acqua causato da impianti idrici installati all'esterno della costruzione o interrati;
- b) trabocchi o rigurgiti delle acque di scarico a seguito di rottura accidentale delle canalizzazioni o delle fognature, di proprietà o in uso all'assicurato. **Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;**
- c) occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie causato esclusivamente da grandine o neve;
- d) gelo che comporti rottura delle condutture e conseguente spargimento d'acqua nel fabbricato assicurato in polizza. Questa garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 1.000,00** per sinistro e per anno.

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 18 - Esclusioni, la Società non risponde dei danni:

- da umidità e stitilicidio;
- causati da guasti o rotture di tubazioni mobili che collegano l'impianto idrico con apparecchi elettrodomestici.

La garanzia Acqua condotta è **prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto** a Valore a Nuovo fino alla concorrenza del limite di € 2.500,00, così come riportato all'art. 1 - Oggetto del contratto previa la detrazione di una **franchigia per sinistro di € 200,00**.

Art. 26 – Ricerca e riparazione guasti

La Società indennizza le spese sostenute per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato e di impianti, fatte allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, a seguito di evento indennizzabile ai sensi della garanzia "Acqua condotta".

La garanzia Ricerca e riparazione guasti è prestata **nella forma a Primo Rischio Assoluto** a Valore a Nuovo fino alla concorrenza del limite di € 2.500,00, così come riportato all'art. 1 - Oggetto del contratto previa la detrazione di **una franchigia per sinistro di € 200,00**.

Norme in caso di sinistro - Sezione I

Art. 27 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

- Obblighi dell'assicurato

L'assicurato ha l'**obbligo** di fare quanto gli è possibile per **evitare o diminuire il danno**. L'assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta o comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.

- Denuncia di sinistro alla Società

L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile **dare avviso immediatamente del sinistro** tramite la denuncia scritta, su apposito modulo allegato. La denuncia di sinistro deve essere completa oltre che esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto. L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del Codice Civile determinano le conseguenze previste dall'articolo 1915 del Codice Civile, e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

- Denuncia all'Autorità Giudiziaria

L'assicurato è tenuto a presentare, nei casi previsti dalla legge, nei 5 giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.

Art. 28 - Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno

L'ammontare del danno è determinato concordemente tra le parti, in tutti i casi la procedura per la valutazione del danno dovrà essere svolta secondo i seguenti criteri:

Fabbricato:

la garanzia è prestata nella **forma valore a nuovo**.

- 1) Ai fini del presente articolo, il termine valore a nuovo indicherà la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione del fabbricato assicurato, escluso il valore dell'area e le spese di urbanizzazione o, in caso di danni limitati ad alcune parti del fabbricato stesso, la spesa per la sostituzione e/o riparazione delle parti distrutte o danneggiate.
- 2) In caso di sinistro, per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si dovrà procedere come segue:
 - a) si determinerà il valore del fabbricato, stimando il valore a nuovo e sottraendo da esso un deprezzamento determinato in considerazione del grado di vetustà, dello stato di conservazione, del modo di costruzione, dell'ubicazione, della destinazione, dell'uso e di ogni altra circostanza concomitante (nel seguito, il "deprezzamento");
 - b) si determinerà l'ammontare del danno sottraendo il valore dei residui esistenti, a seguito del sinistro, dalla somma determinata secondo le disposizioni del precedente punto a);
 - c) qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore a nuovo, l'indennizzo verrà ridotto di una

- percentuale corrispondente al rapporto tra la somma assicurata e il valore a nuovo;
- d) sulla somma calcolata secondo le disposizioni dei punti precedenti, saranno applicati gli eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti dal contratto.
- 3) Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato un importo superiore al triplo del valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 2).
- 4) La ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la modifica delle caratteristiche costruttive dei beni danneggiati, non potrà comportare aggravio per la Società.

Art. 29 - Limite di indennizzo

La Società è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente nel contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile.

Art. 30 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile, verso:

- le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- gli ospiti dell'assicurato;
- gli inquilini con regolare contratto di affitto o i proprietari del fabbricato, purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso di essi.

Sezione II - Responsabilità Civile proprietà e/o conduzione dell'abitazione, studi professionali e uffici

Art. 31 - Oggetto della garanzia

La Società si obbliga a prestare, **nei limiti del massimale unico di € 250.000,00, così come previsto all'art. 1 - Oggetto del contratto**, le garanzie di seguito riportate.

Per ogni sinistro risarcibile a termini di polizza è operante **la franchigia assoluta di € 200,00 per danni a cose e salvo quanto previsto ai punti e) ed f)**. In caso di sinistro per danni a persona non verrà applicata la suddetta franchigia.

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, indicato nel modulo di adesione, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nella sua qualità di proprietario e/o conduttore del fabbricato indicato nel modulo di adesione, comprensivi dei locali adibiti a uffici o studi professionali, per i danni occorsi durante l'orario di apertura al pubblico. **Resta esclusa** ogni responsabilità professionale inerente all'attività in essi esercitata.

Inoltre la garanzia comprende anche i danni a terzi conseguenti a:

- a. **spargimento d'acqua o rigurgito di fogne**, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture facenti parte dei fabbricati indicati in polizza, **con esclusione dei danni da gelo, umidità e stillicidio**;
- b. **committenza a terzi per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione**, anche se eseguiti in economia, relativi al fabbricato indicato in polizza, **nonché per i lavori di completamento della abitazione assicurata, per una durata massima di 24 mesi**;
- c. **committenza a terzi dei lavori e servizi** inerenti la custodia, il giardinaggio anche con macchine a motore, la pulizia e la vigilanza del fabbricato dell'assicurato, compresa la committenza di lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
- d. **proprietà di spazi adiacenti al fabbricato** anche se tenuti a orto, giardino, frutteto, compresi alberi d'alto fusto e strade private, nonché attrezzature sportive e per giochi;
- e. **inquinamento accidentale** cioè contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo provocati da sostanze emesse e comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dei fabbricati indicati in polizza; tale estensione è prestata **fino alla concorrenza del 10%** del massimale assicurato e con uno scoperto del 10% con il minimo di € 200,00 per ogni sinistro;
- f. **danni indiretti cioè conseguenti a sospensioni o interruzioni (totali o parziali)** dell'utilizzo di beni, nonché delle attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, di terzi, **fino alla concorrenza del 10%** del massimale assicurato con il minimo di € 200,00 per ogni sinistro;
- g. **danni indiretti relativi alle quote di proprietà delle parti comuni** in caso di abitazione in condominio o comproprietà. **Escluso** ogni obbligo di tipo solidale con condomini o comproprietari e per l'eventuale eccedenza o scopertura di contratti assicurativi condominiali o di comproprietari stipulati nell'interesse di tutti;
- h. **incendio, esplosione e scoppio del fabbricato** indicato nella perizia: in questi casi la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi (ricorso terzi da incendio).

Art. 32 - Rischi esclusi

Non sono compresi in garanzia i danni:

- a) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- b) da inquinamento in genere, salvo quanto previsto all'art. 31 – Oggetto della garanzia punto e);
- c) a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo;
- d) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- e) derivanti da violazione di contratti di lavoro;
- f) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni da guerra;
- g) provocati da insalubrità dei locali;
- h) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in

- qualunque forma o misura l'asbesto;
- i) derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
 - j) a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato salvo quanto previsto all'art. 31 – Oggetto della garanzia punto h);
 - k) derivanti da furto, perdita o danneggiamento di cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.

Art. 33 – Persone non considerate terze

Non sono considerati terzi:

- il contraente;
- l'assicurato, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
- i componenti del nucleo familiare dell'assicurato;
- le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, il coniuge e/o il nucleo familiare, subiscano un danno in occasione di lavoro o servizio;
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

Norme in caso di sinistro – Sezione II

Art. 34 - Denuncia di sinistro

L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile dare immediato avviso del sinistro con denuncia scritta sull'apposito modulo allegato. La denuncia deve contenere, ove possibile, la descrizione dei fatti, l'indicazione delle conseguenze del sinistro, il nome e il domicilio dei soggetti danneggiati e degli eventuali testimoni dell'accaduto, la data, il luogo e le cause del sinistro note all'assicurato.

Art. 35 - Gestione delle vertenze e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Glossario

Appartamento:

porzione di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.

Assicurato:

la persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

Assicurazione:

il contratto di assicurazione.

Contraente:

Banca Popolare di Sondrio.

Cose:

gli oggetti materiali e gli animali.

Esplosione:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato:

l'intera costruzione edile adibita ad appartamento o casa unifamiliare, o ufficio o studio professionale. Sono compresi tutte le opere murarie e di finitura, fissi, infissi, opere di fondazione o interrate, rivestimenti murali fissi, moquette, tinteggiatura, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne audiotelevisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione, ivi compresi gli impianti fotovoltaici installati sul fabbricato stesso. Costituiscono fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli, nonché le dipendenze (cantine, soffitte, box esistenti nel fabbricato o negli spazi a esso adiacenti, anche non comunicanti con i locali dell'abitazione assicurata), le pertinenze separate (tutti gli spazi adiacenti di pertinenza). Sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune qualora venga assicurata un'abitazione in condominio.

Fenomeni Elettrici:

sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Franchigia:

la parte di danno liquidabile a termini di polizza, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

Incendio:

combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo:

la prestazione in denaro dovuta dalla società in caso di sinistro.

Manutenzione ordinaria:

interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti.

Manutenzione straordinaria e Lavori di completamento:

a) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle unità immobiliari, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e gli impianti, sempre che non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

b) Lavori di completamento: si intendono i lavori di posa e costruzione di pavimenti, rivestimenti, pareti interne non portanti, impianti elettrici e idrosanitari, bagni e simili, montaggio di fissi ed infissi eseguiti nella abitazione assicurata, facente parte di un edificio strutturalmente ultimato, per completarne la costruzione e renderne possibile l'uso come civile abitazione; non si intendono lavori di completamento i lavori di costruzione di fabbricati (cantieri).

I suddetti lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei relativi documenti tecnici progettuali e delle normative locali o nazionali vigenti in materia.

Materiali incombustibili:

si considera tale la sostanza e/o il prodotto che alla temperatura di 750°C non dà luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.

Modulo di adesione:

il documento sottoscritto dall'assicurato per aderire alla polizza collettiva.

Polizza:

il documento che prova il contratto di assicurazione e che è sottoscritto dal contraente/assicurato.

Premio:

la prestazione in denaro dovuta dal contraente alla società.

Primo rischio assoluto (P.R.A.):

forma di assicurazione che prevede, in caso di sinistro, il risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma dovuta, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile. Il valore degli eventuali recuperi spetterà all'assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che eventualmente fosse rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla società.

Scoperto:

la percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'assicurato.

Scoppio:

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro:

il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione.

Società:

Arca Assicurazioni S.p.A.

Tetto:

complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti (comprese orditure, tiranti, catene).

Valore a nuovo:

metodo di determinazione del valore delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico e per caratteristiche tecniche, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali. Limitatamente agli elettrodomestici acquistati nuovi da oltre 60 mesi, l'indennizzo non potrà essere superiore al triplo del valore reale ed effettivo degli stessi al momento del sinistro.

Valore intero: la forma assicurativa che copre per l'intero valore le cose assicurate. Se al momento del sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Modulo richiesta di Indennizzo

Polizza Collettiva Casa Sicura New

DA INVIARE A:

Spettabile

Banca Popolare di Sondrio

Ufficio Bancassicurazione

Via Veneto, 7 – 23100 Sondrio

Tel. 0342/528901 – 0342/528802

Fax 0342/528981

Mail: bancassicurazione@popso.it

N° SINISTRO (riservato alla Società)		N° CONTRATTO 0996170000002	
DATI DELL'ASSICURATO			
Cognome e nome			
Luogo e data di nascita CF/PI			
Professione			
Residenza			
Reperibilità: giorni dalle ore alle ore			
DESCRIZIONE DELL'EVENTO			
Incendio	Guasti	Responsabilità Civile del fabbricato e/o conduzione dell'abitazione, studio professionale ufficio	
Data e ora			
Autorità intervenute			
Località di accadimento del sinistro			
Causa e descrizione dell'evento			
Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la compagnia)			
Coordinate bancarie IBAN:			
Banca:			
Intestatario:			
Firma del Contraente/Assicurato 			Data
Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (ad esempio relativi alla salute) Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 presente nel Set Informativo, acconsento: <ul style="list-style-type: none">• al trattamento dei dati particolari che mi riguardano;• alla comunicazione a terzi dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri. Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la società l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso.			
Luogo e data: _____ Firma:  _____			

Casa Sicura New

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento")

Gentile Cliente,

per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi in Suo favore previsti, Arca Assicurazioni S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, ha necessità di utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la copertura sia eventualmente estesa al nucleo familiare, il trattamento potrà riguardare anche i dati di Suoi familiari e conviventi per le finalità e nei termini di seguito indicati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO E COME LI TRATTIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornisce; nonché dati appartenenti a categorie particolari⁽²⁾ indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza⁽³⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio ed eventualmente, ove Lei sia d'accordo, per illustrarLe nuove opportunità commerciali.

I dati così acquisiti non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato dalle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁴⁾. I suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni).

TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI (COMUNI E PARTICOLARI) PER FINALITÀ ASSICURATIVE

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti⁽⁵⁾, ai relativi adempimenti normativi, per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite), nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura particolare), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁶⁾ e potranno essere inseriti in un archivio clienti.

I dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi allo stato di salute) potranno essere oggetto di trattamento soltanto previo rilascio di esplicito consenso della persona interessata (Cliente o Suo eventuale familiare/convivente).

I dati personali potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁷⁾.

Ai fini dell'estensione della copertura assicurativa a favore di familiari/conviventi del "Titolare assicurato", alcuni dati anche appartenenti a categorie particolari relativi alle prestazioni assicurative effettuate a loro favore saranno messi a conoscenza anche del predetto "Titolare", ove necessario per la gestione della polizza in essere, nonché per la verifica delle relative coperture e dei massimali garantiti.

TRATTAMENTI DI DATI COMUNI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI ASSICURATIVI E ALTRE FINALITÀ DI MARKETING

In una sezione separata del modulo di polizza, Le chiediamo di esprimere uno specifico consenso per il trattamento dei Suoi soli dati personali, con esclusione di dati appartenenti a categorie particolari, per finalità commerciali (compresi recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica); il Suo consenso permetterà esclusivamente alla nostra società di utilizzare i Suoi dati per finalità di invio di comunicazioni commerciali a distanza relative a contratti assicurativi nostri e di altre compagnie del Gruppo⁽⁶⁾. In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio di newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato ed analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

Il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni per tali finalità è **facoltativo** e il suo mancato rilascio non incide sui rapporti assicurativi in essere. I suoi dati saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa privacy e saranno conservati per due anni per finalità relative a comunicazioni commerciali, termine decorrente dalla cessazione dei rapporti con Arca Assicurazioni e/o le altre società del Gruppo; decorsi tale termine non saranno più utilizzati per le predette finalità.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Assicurazioni S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in via del Fante 21, 37122 Verona.

Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.it al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (7). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, banche distributrici, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche origine razziale o etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale, nonché i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità e presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
- Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; attività statistiche-tarifarie.
- Arca Vita S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca InLinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
- In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso i Paesi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM, società di gestione del risparmio, medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate, nonché ad enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad esempio il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.